

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
E DEI CARICHI PENDENTI (AUTOCERTIFICAZIONE)**

Il/la sottoscritto/a Fabio SARTOR nato/a CASTELFRANCO V.T.
prov. TV il 12 X 54 residente in [città] cap. [città]
prov. [città] codice fiscale SRTFBAS4R12C111E doc. identità CA37546KV
scadenza 12 X 32 rilasciato da CASTELFRANCO V.T. il 22 XII 21

- consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità;
- considerato quanto previsto all'art. 1 comma 8 del DPCM del 19 dicembre 2012 (G.U. n. 59 del 11.03.2013);
- In qualità di consigliere di amministrazione del Nuovo IMAIE (CF/P.IVA 11041891000);

DISCHIARA CHE

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottato dal Nuovo IMAIE;
- non sussistono altresì:
 - > cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile1;
 - > condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociali, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del Codice Civile2 e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Dichiara, inoltre, di essere residente nell'ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO e che, pertanto, il Casellario Giudiziale e i carichi pendenti possono essere richiesti presso tale Autorità.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il presente atto ha valore di un anno a partire dalla data di firma e si impegna, pertanto, fin da ora a consegnare analoga certificazione alla scadenza.

Il presente atto viene sottoscritto alla presenza del Presidente del Nuovo IMAIE.

Luogo e data

27 XI 23

2. Non può essere riconosciuto ufficialmente, se non nominata (nominata nel suo ufficio, l'agenzia, l'impresa, il gruppo, con il quale è stato coinvolto) ad una persona che impone l'autorizzazione, anche temporanea, per passare ufficio e l'impresa ad esercitare uffici diversi. (1)
(1) Articolo 200' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2 CODICE CIVILE Libro Quinto - Del lavoro - Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Capo I - Delle falsità

Articolo 2421 - Falsi comunicazioni sociali

Saranno qualificati come falsi, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla realizzazione dei documenti contatti societari, i consiglieri e i liquidatori, i soci, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei confronti, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni, sociali, preseste della legge, altrui se non a sé stessi, «esponenti fatti materiali non rispondenti al vero» avvenimenti rispetto ai variutatis revere propositum, ovvero la sua comunicazione è opposta alla realtà nella situazione attuale, pur mantenendo la finalità della società o del gruppo di cui essa appartiene, in modo che sia adattata in alcune circostanze allo stesso effettivo, senza punti, con l'omissione di uno o due punti.

La punibilità è estesa anche ai casi in cui le informazioni riguardanti dati personali o monetari non siano vere per tutte le banche.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non affanno in modo serio la rappresentazione della società economica, non innescare il dissenso della società o del gruppo di cui essa appartiene, se comunque esistesse se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico di eventi, al livello della impresa, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni automatiche che, singolarmente diversificate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nel caso previsto dal comma terzo e quarto, se negliotti di cui al punto primo sono state proposte le sanzioni amministrative da dieci a cento euro e l'indennizzazione degli uffici amministrativi delle persone giuridiche e delle imprese da un minimo a trecento, dall'assessore per i fisco, al amministratore, consigliere, direttore,

Articolo 2622 - Falsa comunicazione

Articolo 2622 - Falsi comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contratti societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un inganno proprio, nel bilancio, nella relazione o nelle altre comunicazioni sociali inviate dalla legge, dirige ai soci o ai creditori, esprimendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni su cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione patrimoniale, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo ai quale essa appartiene, in modo tenuto ad influire in errore i destinatari sulla pretetta situazione, ragionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sia pure punti, a favore della persona stessa, non la recidono da sei mesi a tre anni. Si procede a sanzione anche se si fatto integra altro delito, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni del articolo 29, titolo III, cap. II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1908, n. 56, e successive modificazioni, le penali per i fatti previsti a primo comma e a terzo comma sono doppie e il delitto è prestatizio d'ufficio.
Le penali sono due e a sei anni se, nella spettanza di cui ai termini comuni, il fatto configura un grave danno al risparmiatore.
Il documento si considera grave quando indica risultato con numero di risparmio.

Articolo 2622. Falsi in prospetto (41)
Chiunque, allo scopo di consigliare per sé o per altri un investimento,
la quotazione nei mercati, la gestione dei risparmi, la gestione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altra ufficio che possa avere la rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

articolo 2624 - Falacia nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (a1)
responsible della revisione i ques. al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la responsabilità delle falsità e intemperie di raggiungere i destinatari delle comunicazioni, attestano l' falsa od occultano informazioni concernenti la posizione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo alcuno ad induire in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta sostanza sono punibili, se la causante non ha forte capace un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la causa di cui al primo comma ha ragionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a tre anni.

articolo 2625 - Impedito controllo (s.t.)
amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo amministrativo ai suoi e ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.320 euro. Se la condotta ha cagionato danni ai soci, si applica la riacquisto fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Articolo modificato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

00000 di seguenti sono giunti con la missiva fino al
colle 2622 - Il quale...

ca 2627 - Illegale ripartizione degli utili e delle

il fatto non costituisce più grave reato, gli amministratori che riportassero utili a scopo su utili non effettivamente conseguiti e destinati per la riserva, ovvero la riportassero riserve, anche non restituibili con utili che non possono per legge essere versate.

2628 - ILLICITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI E DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

III - Dagli illeciti commessi mediante omissione

2629-bis - Omissa comunicazione del conflitto d'interessi
rispettive o il componente del consiglio di gestione di una società non titoli quotati in mercati regolamentati, se diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 1, comma 1, n. 1, d) della legge 21 aprile 1990, n. 160.

o diritti tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del quale testo si fa riferimento, avendo per finalità la protezione della pubblica incolumità, della sicurezza dei cittadini e della difesa della società o obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punibile con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o

2630 - Omissa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
e esendevano tenuta per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, emette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, avverra' emette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni previste dall'articolo 2750, prima, seconda, terza e quarto comma (F1), in punto con la sanzione amministrativa pecuniera da 205 euro a 2.063 euro. Se si omessa deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniera e' aumentata di un terzo.
parere: "avverra' emette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2750, prima, seconda, terza e quarto comma" sono state inserite dall'articolo 42, comma 2, della L. 7 luglio 2005, n. 88.

2631 - Omissa convocazione dell'assemblea

6223 - Omessa convocazione dell'assemblea
stratori e i soci ad invocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono punti di convocazione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Due la legge o lo statuto non prevedono esplicitamente un termine, entro il quale la convocazione. Questa si considera omessa altrorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui è stato

Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

433 - Indebita Ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali, non possono più essere utilizzati per il funzionamento della società.

che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare, entro tre anni, i creditori, sono punti, a guerita della persona offesa, con la recluzione da sei mesi a tre anni. Il riacquisto del danno è consentito.

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2635 - Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omiscono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando notevolmente alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

(#1) La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa.

#1 - Comma così modificato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 2636 - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 - Aggiotaggio

Chiunque difende notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nel loro confronto, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità precise in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottocosti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, ricorrono con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è estesa anche ai casi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza e tenuti ad obblighi nel loro confronto, i quali, in qualsiasi forma, anche smettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2639 - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparata sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici uffici contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni della stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Articolo 2640 - Circostanza attenuante

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenacità la pena è diminuita.

Articolo 2641 - Confisca

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprezzazione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad opporre una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Articolo 2642 - Comunicazione della sentenza di condanna (#1)

#1 - Articolo implicitamente abrogato dal D.lgs. 6/2002.

3 Indicate il Tribunale competente